

	PARCO ADDA NORD Trezzo sull'Adda	sigla C.d.G.	numero 64	data 09.11.2015
	Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA PARCO ADDA NORD, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA E UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' NELL'AMBITO DELLA RICERCA FAUNISTICA E SANITARIA IN PARTICOLARE NEL CONTROLLO DELLE SPECIE ALLOCTONE DEL TERRITORIO DEL PARCO ADDA NORD.			

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

L'anno **duemilaquindici**, addì **nove** del mese di **novembre**, alle ore 17,00 in Trezzo sull'Adda, convocato nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Gestione nelle persone dei sottoindicati Signori:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	Presenti	Assenti
1	Agostinelli Agostino	Presidente	X	
2	Di Biase Renzo	Membro		X
3	Tentori Giuseppe	Membro	X	
4	Soldi Simonetta	Membro	X	
5	Mauri Paolo	Membro	X	

E' presente il Direttore Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI

Assiste il Segretario Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI

Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

PREMESSO CHE:

- l'art. 38 "Disciplina della caccia e della pesca e norme per la tutela del patrimonio floristico e faunistico" del vigente PTC del Parco Adda Nord definisce "tra gli obiettivi propri del Parco, la tutela della fauna autoctona, attraverso la riqualificazione degli ambienti idonei per la conservazione ed il potenziamento della fauna, la disciplina dei prelievi faunistici, l'eliminazione delle specie infestanti, dannose nei confronti della fauna autoctona";
- il Parco concorre, con le Amministrazioni Provinciali, alla realizzazione degli obiettivi di ricostituzione dell'equilibrio naturale e riqualificazione della fauna;
- la tutela, il potenziamento e il prelievo delle risorse faunistiche sono disciplinati dalla vigente legislazione regionale e nazionale e specificatamente regolamentate dalle previsioni del PTC e del Piano di Settore della Gestione del patrimonio faunistico del Parco, approvato con Deliberazione A.C. n. 9 del 30.06.2003;
- nelle aree a Parco Naturale, gli interventi di gestione faunistica sono programmati ed attuati dall'Ente gestore, nell'ambito del piano di settore per la gestione del patrimonio faunistico, con particolare riguardo alla regolamentazione dei prelievi faunistici e degli abbattimenti selettivi di cui all'art. 22, comma 6, della L. 394/91;
- il Regolamento di attuazione del Piano di Settore della Gestione del patrimonio faunistico del Parco definisce all'art. 6, che l'Ente gestore si fa promotore ed esecutore di specifiche attività di controllo e monitoraggio della fauna selvatica indirizzate ad individuare eventuali situazioni di squilibrio ecologico che necessitino di interventi di prelievo e/o abbattimento; definisce all'art. 7, che tutti gli interventi volti alla ricomposizione degli squilibri ecologici dovranno essere condotti dall'Ente gestore di intesa con le Province interessate secondo quanto previsto nel paragrafo 6.3.1 del citato Piano di settore;
- l'Università dell'Insubria, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali favorisce ed attua forme di collaborazione con altre Università, con enti pubblici e privati, con centri scientifici e culturali, nazionali ed extra-nazionali, per il conseguimento di ogni obiettivo che concorra allo sviluppo culturale, scientifico, tecnologico ed economico del Paese;
- il Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate nell'ambito dei fini istituzionali dell'Università medesima, promuove e coordina attività di ricerca relativa alla conservazione della biodiversità, alla gestione faunistica, al monitoraggio delle risorse ambientali, favorendo anche approcci ecosistemici integrati, sviluppando in modo particolare le tematiche relative alla gestione delle specie alloctone;
- lo Statuto dell'Università degli Studi dell'Insubria riconosce al Dipartimento autonomia organizzativa, finanziaria, amministrativa e di spesa, esercitata nelle forme previste dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- il Dipartimento può svolgere attività di ricerca e consulenza sulla base di contratti e convenzioni, nonché attività di formazione per conto terzi nei campi disciplinari ad esso propri, in conformità ai regolamenti universitari interni;
- il Dipartimento di Scienze Veterinarie e Sanità Pubblica svolge attività di ricerca e didattica nell'ambito della medicina veterinaria, della sanità pubblica e della sicurezza degli alimenti. Obiettivo è la promozione della salute e del benessere dell'animale e dell'uomo, anche nella loro interazione con l'ambiente. In questo senso il DIVET ha in essere programmi di ricerca volti alla definizione del ruolo

svolto dalle infezioni parassitarie nella salute delle popolazioni selvatiche autoctone ed introdotte, sull'impatto sulla dinamica di popolazione animale e sul rischio esercitato dalle loro infezioni nei confronti della salute pubblica e degli animali domestici.;

- il Parco dell'Adda intende avvalersi della collaborazione dell'Università nello sviluppo delle proprie finalità istituzionali;

RITENUTO di stipulare un accordo di partenariato che regoli i rapporti e le modalità di interazione tra le parti per la realizzazione delle attività nell'ambito della ricerca faunistica e sanitaria in particolare nel controllo delle specie alloctone;

VISTO lo schema di accordo di collaborazione allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale di essa;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell'art. 17, comma 5, lett. z) del vigente Statuto;

CON VOTI favorevoli n. 4, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata di mano di n. 4 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di approvare lo schema di Accordo di collaborazione tra Parco Adda Nord, Università degli Studi dell'Insubria – Dipartimento di Scienze Tecniche e Applicate e Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Scienze Veterinarie e Sanità Pubblica per la realizzazione di attività nell'ambito della ricerca faunistica e sanitaria in particolare nel controllo delle specie alloctone del territorio del Parco Adda Nord, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale di essa;
2. Di demandare al Direttore la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione de quo.

Successivamente,

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/2000 n°267);

CON VOTI: unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to Dr. Agostino Agostinelli

IL SEGRETARIO

f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei

La presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, 1° comma della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.parcoaddanord.it – Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 18.11.2015

Addì 18.11.2015

IL SEGRETARIO

f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Addì 18.11.2015

IL SEGRETARIO

ESECUTIVITA'

- [X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000
- [] La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs .n. 267 del 18.8.2000

IL SEGRETARIO

f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei

Addì 18.11.2015

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

Parco Regionale Adda Nord, con sede legale a Trezzo sull'Adda, presso "Villa Gina", Via Padre Benigno Calvi, 3, C.F. n. 91507180155, in questo atto rappresentato dal Direttore, Arch. Giuseppe Luigi Minei, autorizzato alla stipula del presente atto con Decreto del Presidente n. 1 del 15/02/2013, (di seguito denominato "Parco")

E

Università degli Studi dell'Insubria - Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate con sede e domicilio fiscale in Via J.H. Dunant, 3, C.F. e P.IVA 97047140583, rappresentata dal Direttore del Dipartimento, prof. Ezio Vaccari, (di seguito denominata "Unilnsubria");

E

Università degli Studi di Milano, con sede in Milano - 20122, via Festa del Perdono 7, C.F. n. 80012650158, P.I. n. 03064870151, rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Gianluca Vago, operante ai fini del presente atto tramite il Dipartimento di Scienze Veterinarie e Sanità Pubblica (DIVET), con sede in Milano, via Celoria 10, (di seguito denominata "UniMilano").

per la realizzazione di attività nell'ambito della ricerca faunistica e sanitaria in particolare nel controllo delle specie alloctone

(congiuntamente "le Parti")

PREMESSO CHE

- l'art. 38 "Disciplina della caccia e della pesca e norme per la tutela del patrimonio floristico e faunistico" del vigente PTC del Parco Adda Nord definisce "tra gli obiettivi propri del Parco, la tutela della fauna autoctona, attraverso la riqualificazione degli ambienti idonei per la conservazione ed il potenziamento della fauna, la disciplina dei prelievi faunistici, l'eliminazione delle specie infestanti, dannose nei confronti della fauna autoctona";
- il Parco concorre, con le Amministrazioni provinciali, alla realizzazione degli obiettivi di ricostituzione dell'equilibrio naturale e riqualificazione della fauna;
- la tutela, il potenziamento e il prelievo delle risorse faunistiche sono disciplinati dalla vigente legislazione regionale e nazionale e specificatamente regolamentate dalle previsioni del PTC e del Piano di Settore della Gestione del patrimonio faunistico del Parco, approvato con Deliberazione A.C. n. 9 del 30.06.2003;
- nelle aree a Parco Naturale, gli interventi di gestione faunistica sono programmati ed attuati dall'Ente gestore, nell'ambito del piano di settore per la gestione del patrimonio faunistico, con particolare riguardo alla regolamentazione dei prelievi faunistici e degli abbattimenti selettivi di cui all'art. 22, comma 6, della L. 394/91;
- il Regolamento di attuazione del Piano di Settore della Gestione del patrimonio faunistico del Parco definisce all'art. 6, che l'Ente gestore si fa promotore ed esecutore di specifiche attività di controllo e monitoraggio della fauna selvatica indirizzate ad individuare eventuali situazioni di squilibrio ecologico che

necessitino di interventi di prelievo e/o abbattimento; definisce all'art. 7, che tutti gli interventi volti alla ricomposizione degli squilibri ecologici dovranno essere condotti dall'Ente gestore di intesa con le Province interessate secondo quanto previsto nel paragrafo 6.3.1 del citato Piano di settore;

- L'Università dell'Insubria, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali favorisce ed attua forme di collaborazione con altre Università, con enti pubblici e privati, con centri scientifici e culturali, nazionali ed extra-nazionali, per il conseguimento di ogni obiettivo che concorra allo sviluppo culturale, scientifico, tecnologico ed economico del Paese;
- Il Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate (di seguito Dipartimento), nell'ambito dei fini istituzionali dell'Università medesima, promuove e coordina attività di ricerca relativa alla conservazione della biodiversità, alla gestione faunistica, al monitoraggio delle risorse ambientali, favorendo anche approcci ecosistemici integrati, sviluppando in modo particolare le tematiche relative alla gestione delle specie alloctone;
- Lo Statuto dell'Università degli Studi dell'Insubria riconosce al Dipartimento autonomia organizzativa, finanziaria, amministrativa e di spesa, esercitata nelle forme previste dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- Il Dipartimento può svolgere attività di ricerca e consulenza sulla base di contratti e convenzioni, nonché attività di formazione per conto terzi nei campi disciplinari ad esso propri, in conformità ai regolamenti universitari interni;
- Il Dipartimento di Scienze Veterinarie e Sanità Pubblica (di seguito DIVET) svolge attività di ricerca e didattica nell'ambito della medicina veterinaria, della sanità pubblica e della sicurezza degli alimenti. Obiettivo è la promozione della salute e del benessere dell'animale e dell'uomo, anche nella loro interazione con l'ambiente. In questo senso il DIVET ha in essere programmi di ricerca volti alla definizione del ruolo svolto dalle infezioni parassitarie nella salute delle popolazioni selvatiche autoctone ed introdotte, sull'impatto sulla dinamica di popolazione animale e sul rischio esercitato dalle loro infezioni nei confronti della salute pubblica e degli animali domestici.
- Il Parco dell'Adda intende avvalersi della collaborazione dell'Università nello sviluppo delle proprie finalità istituzionali;

tanto premesso si conviene quanto segue:

ART. 1 – OBIETTIVI DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Il presente accordo di collaborazione è stipulato in applicazione dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, ed è inteso a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di comune interesse. In particolare, il Parco è interessato alla realizzazione di attività di ricerca utili ai fini dell'espletamento delle funzioni tipiche ed istituzionali dello stesso.

L'Università dell'Insubria, di Milano e il Parco ritengono, quindi, di interesse comune avviare una forma stabile di collaborazione nel prossimo quinquennio, ispirandosi ai principi della promozione e valorizzazione della libera

iniziativa e della leale sinergia, nel più pieno e completo rispetto delle leggi, al fine di sviluppare e organizzare al meglio le potenzialità del sistema della ricerca scientifica e della formazione, talché le attività delle Università e del Parco possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente in riferimento alle linee di ricerca riconducibili alle seguenti tematiche: biologia animale, ecologia delle popolazioni, sanità animale, ecopatologia della fauna, applicate alla conservazione della biodiversità, analisi ambientali territoriali.

ART. 2 - AMBITI E MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

Considerate le rispettive aree di attività e competenze, l'Università dell'Insubria, l'Università di Milano e il Parco si impegnano ad attuare la collaborazione di cui all'art. 1 tramite specifici contratti/accordi, che per le Università saranno approvati di volta in volta dai propri organi di governo, e che potranno riguardare le seguenti singole fattispecie:

- attività di collaborazione scientifica;
- attività di ricerca, consulenza e/o formazione commissionate;
- partecipazione a bandi regionali, nazionali e/o internazionali di sostegno finanziario.

Collaborazione scientifica:

Attività di collaborazione scientifica saranno di volta in volta definite mediante la stipula di appositi accordi tra le Parti.

Il regolamento contrattuale degli accordi attuativi dovrà essere conforme alle disposizioni di legge vigenti ed alla normativa universitaria e tener conto delle specifiche esigenze del Parco e richiameranno e rispetteranno il presente accordo.

Attività di ricerca, consulenza e formazione commissionata:

Le Università e il Parco potranno stipulare contratti specifici, nell'ambito dei settori di cui all'art. 1, per lo svolgimento delle seguenti attività:

- consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici affidate dal Parco all'Università dell'Insubria e/o dell'Università di Milano;
- attività di formazione svolte dall'Università dell'Insubria e/o dell'Università di Milano per conto del Parco;
- attività di ricerca affidate dal Parco all'Università dell'Insubria e/o dell'Università di Milano.

Per quanto non indicato nel presente accordo e nei contratti attuativi, le attività di ricerca, di consulenza e di formazione commissionate dovranno essere conformi alla legge ed alla normativa universitaria e tener conto delle specifiche esigenze del Parco;

Partecipazione a bandi regionali, nazionali e/o internazionali di sostegno finanziario:

Le Parti si rendono disponibili a partecipare congiuntamente a bandi regionali, nazionali e/o internazionali di sostegno a progetti proposti dal sistema delle imprese e/o della ricerca, ai fini dell'ammissione al finanziamento di progetti specifici di interesse comune.

Nell'eventualità della concessione di un intervento di sostegno finanziario regionale, nazionale e/o internazionale, le Parti condurranno il progetto nel rispetto e secondo il bando e/o disciplinare di regolazione dell'intervento di sostegno finanziario e secondo la concreta valutazione delle circostanze.

La mancata ammissione ad un intervento di sostegno finanziario regionale, nazionale e/o internazionale non

potrà e/o dovrà costituire preclusione alla continuazione della collaborazione tra le Parti.

ART. 3 – RESPONSABILI SCIENTIFICI DELL'ACCORDO

L'Università dell'Insubria indica quali propri referenti e responsabili della presente convenzione rispettivamente il prof. Adriano Martinoli, per gli aspetti faunistici e il prof. Damiano Preatoni per gli aspetti cartografici e di analisi dei dati, docenti afferenti al Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate, e l'Università di Milano il Dr. Nicola Ferrari ed il prof. Paolo Lanfranchi per gli aspetti ecopatologici, indagini sanitarie e dei dati sanitari, docenti afferenti al Dipartimento di Scienze Veterinarie e Sanità Pubblica.

Il Parco indica quale proprio referente e responsabile della presente convenzione il Direttore Arch. Giuseppe Luigi Minei.

ART. 4 - PROPRIETÀ E DIFFUSIONE DEI RISULTATI

Eventuali risultati scaturenti dalla collaborazione, nelle more della stipulazione dei contratti attuativi, resteranno di proprietà comune delle Parti, che ne disciplineranno di comune accordo l'uso e la divulgazione, anche ai sensi del successivo art. 6.

La proprietà dei beni materiali e immateriali prodotti nel contesto dello svolgimento delle attività oggetto dei contratti attuativi e le forme di diffusione, saranno concordate congiuntamente dalle Parti ed eventualmente formeranno oggetto di apposita regolamentazione all'interno dei contratti attuativi medesimi.

ART. 5 - USO RECIPROCO DEL MARCHIO, DEL NOME, DI PREROGATIVE DI LEGGE E DI ALTRI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

L'utilizzazione del nome e/o logo delle Parti contraenti si intende regolata nel rispetto del Codice Civile e del Codice della proprietà industriale, con il consenso della parte che ne ha il diritto esclusivo.

ART. 6 - UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

L'utilizzo delle informazioni scambiate dalle Parti sottoscrittrici è sottoposto all'obbligo di citarne la fonte. Le Parti si impegnano a non divulgare a terzi i dati oggetto del presente accordo senza previo accordo tra le Parti stesse.

ART. 7 – ACCESSO TEMPORANEO DI RISORSE UMANE

Ove possibile e compatibile con le rispettive necessità di funzionamento, con la normativa di legge, con i contratti di lavoro ed i rispettivi ordinamenti e regolamenti, l'accesso temporaneo di personale delle Parti, al fine di permettere una migliore riuscita dei progetti, sarà concordato tra le Parti ed eventualmente regolato negli appositi contratti attuativi del presente accordo.

ART. 8 – RESPONSABILITÀ

La responsabilità civile per danni che dovessero derivare a persone o cose dall'esecuzione delle attività oggetto dei contratti attuativi del presente accordo, sarà regolata nei contratti attuativi medesimi.

ART. 9 - AGGRAVI FINANZIARI

Il presente accordo non comporta aggravii finanziari diretti per le Parti contraenti.

Gli oneri di organizzazione ed esecuzione delle attività di cui all'art. 2 saranno regolati nei singoli contratti attuativi a seconda del tipo di attività.

ART. 10 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le Parti si impegnano a svolgere le rispettive funzioni e ad eseguire le prestazioni oggetto del presente accordo nel rispetto dei principi di lealtà e correttezza, senza arrecare alcun pregiudizio alla controparte.

La violazione di tali principi comporta la facoltà della parte adempiente di risolvere di diritto il presente accordo.

ART. 11 – FACOLTÀ DI RECESSO

Le Parti potranno recedere dal presente accordo mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 3 mesi.

Lo scioglimento del presente accordo non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

ART. 12 – DURATA E RINNOVO DELLA CONVENZIONE

Il presente accordo ha la durata di 5 anni a decorrere dalla data della stipula ed è escluso il rinnovo tacito.

Alla scadenza potrà essere rinnovato sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle Parti.

ART. 13 - COPERTURA ASSICURATIVA

Le Università garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale impegnato nelle attività oggetto del presente accordo.

Le Università potranno avvalersi di personale esterno (borsisti, dottorandi, collaboratori, etc...) a ciò debitamente e appositamente autorizzati. Se detto personale non risulti coperto da idonea polizza assicurativa la partecipazione di esso al programma di ricerca potrà avvenire previa stipula di apposita polizza.

Il Parco garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità del protocollo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Università, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione

dell'accordo.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'articolo 7 del D.Lgs. del 30.6.2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali".

ART. 15 - CONTROVERSIE

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla esecuzione del presente accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, la controversia sorta in relazione alla presente convenzione sarà di competenza del Foro di Milano.

ART. 16- REGISTRAZIONE E SPESE

Il presente accordo sarà registrato solo in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131/86. Le eventuali spese inerenti alla presente convenzione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

Letto, confermato e sottoscritto in segno di piena ed integrale accettazione.

Milano, lì

Varese, lì

--	--	--